



STATUTO

DEL COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI TELECOM ITALIA

Gennaio 2005

STATUTO

DEL COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI TELECOM ITALIA

INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE.....	3
ART. 2 - SCOPO	3
ART. 3 - SOCI	4
ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA	4
ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	4
ART. 6 - IL CONGRESSO NAZIONALE.....	5
ART. 7 - II CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.....	5
ART. 8 - LA SEGRETERIA NAZIONALE.....	6
ART. 9 - IL PRESIDENTE.....	7
ART 10 - IL COLLEGIO DEI SINDACI.....	7
ART. 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	7
ART. 12 - SANZIONI AI SOCI.....	8
ART. 13 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO – TENUTA ED AMMINISTRAZIONE DEI FONDI.....	8
ART. 14 - SEGRETARIO ORGANIZZATIVO.....	9
ART. 15 - PATRIMONIO	9
ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.....	9
ART. 17 - NORME TRANSITORIE	9
ART. 18 - NORME DI LEGGE	10
ALLEGATO: LOGO	11

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione Professionale dei Quadri dipendenti dalla Telecom Italia S.p.A., con la denominazione di "COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI TELECOM ITALIA", in sigla CNQ - Telecom Italia e logo come da allegato.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione si prefigge di:

- 1) tutelare gli interessi morali, materiali e sociali dei propri iscritti, esaminare e propugnare problemi e prospettive proprie della categoria, sia nell'ambito della Telecom Italia S.p.A., sia nel più vasto contesto delle Telecomunicazioni;
- 2) attivare ed implementare un costante processo informativo nei confronti dei propri associati su tutte le tematiche relative alla categoria;
- 3) tendere ad un costante elevamento del livello professionale e della consapevolezza del ruolo, attivando ed alimentando un incisivo dibattito all'interno della categoria al fine di ricavare idee e progetti da proporre alla Direzione Aziendale ed alle altre forze istituzionali operanti nell'Azienda e nel Paese;
- 4) ricercare spazi decisionali e riconoscimento del ruolo attraverso il coinvolgimento della categoria, con spirito propositivo e di fattiva e concreta collaborazione in tutti i processi evolutivi dell'Azienda e più segnatamente per quanto attiene a processi di ristrutturazione, mobilità, formazione, iter di carriera, retribuzione, anche al fine di meglio contribuire al reale miglioramento organizzativo e produttivo dell'Azienda;
- 5) valorizzare le professionalità esistenti in Azienda anche attraverso il costante scambio culturale e d'intenti con i Dirigenti;
- 6) farsi portavoce sul piano giuridico, legislativo e sociale dei problemi inerenti all'attività delle figure professionali indicate al successivo art. 3;
- 7) rappresentare i soci in ogni sede, sia individualmente sia collettivamente, fornendo loro assistenza e consulenza;
- 8) ricercare e promuovere, in un'ottica di unitarietà ed in linea con la naturale evoluzione storica della categoria e della sua rappresentatività, intese e forme di maggiori e più incisive aggregazioni con le altre Associazioni simili per intenti ed obiettivi;
- 9) programmare e realizzare attività culturali direttamente o avvalendosi di associazioni, società, gruppi all'uopo incaricati;
- 10) propagandare l'esistenza della categoria con tutti i mezzi possibili anche partecipando, in forma di sponsor, alla sottoscrizione di iniziative di beneficenza di alto profilo (ricerca, giornate nazionali di beneficenza, ecc.) sia con la promozione di adesioni fra i soci, sia con patrimonio proprio dell'Associazione.

ART. 3 - SOCI

Sono soci della Associazione tutti gli iscritti al CNQ Telecom Italia.

Possono iscriversi come soci al CNQ Telecom Italia:

- I lavoratori Quadri dipendenti dalle Società del Gruppo Telecom Italia S.p.A. riconosciuti tali a norma della Legge 190/85 o comunque di fatto individuati tali dai contratti collettivi di lavoro in vigenza;
- I lavoratori collocati in ruoli di elevata professionalità e responsabilità.

I soci che vengono collocati in quiescenza possono rimanere nella Associazione come "Soci Senior".

L'iscrizione all'Associazione è compatibile con l'iscrizione ai Partiti Politici, alle Organizzazioni Sindacali ed a qualsivoglia altra Associazione con scopi diversi da quelli del CNQ.

Si diventa soci mediante la sottoscrizione della scheda di adesione ed il versamento della quota associativa.

L'iscrizione ha validità fino a revoca da parte dell'associato. Il mancato versamento della quota associativa comporta il decadimento automatico della qualifica di associato.

ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

I "soci Senior" possono contribuire all'Associazione come sostenitori con versamenti volontari.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione si distinguono in Organi di Indirizzo e Controllo ed Organi di Governo.

Sono Organi di Indirizzo e Controllo dell'Associazione:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi di Governo dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- la Segreteria Nazionale.

Tutte le cariche hanno durata triennale, sono a titolo gratuito e danno diritto al solo rimborso delle spese.

La carica di Presidente e di Vice Presidente non possono essere ricoperte dalla

stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Membro della Segreteria Nazionale sono incompatibili con cariche elettive sindacali di qualunque livello.

Nessuna carica, salvo ove espressamente previsto, può essere ricoperta da Soci Senior.

I soci titolari di qualunque carica che entrano in quiescenza durante il mandato, proseguono fino alla prima scadenza naturale dell'incarico.

ART. 6 - IL CONGRESSO NAZIONALE

E' il massimo organo dell'Associazione, costituisce l'assemblea dei soci ed è composto dai delegati eletti dai soci stessi e dai membri della Segreteria Nazionale.

Il Congresso è l'organo responsabile delle politiche e dei programmi dell'Associazione nei confronti dell'Azienda, delle OO.SS. e di tutte le altre istituzioni interne ed esterne all'Azienda.

Il Congresso elabora le piattaforme e le iniziative relative ai problemi della categoria.

Il Congresso approva lo Statuto e le successive modifiche allo Statuto.

Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale normalmente ogni tre anni.

E' validamente costituito con la presenza anche per delega, limitatamente ad una per delegato presente, dai due terzi più uno dei delegati aventi diritto e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.

Può essere convocato anche per l'elezione del Presidente e/o del Vice Presidente in caso di loro dimissioni o di sfiducia nei loro confronti da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ed in via straordinaria per modifiche dello Statuto.

Il Congresso elegge, i componenti di sua competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

È il massimo organo permanente dell'Associazione; è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri rappresentanti le diverse Famiglie Professionali, dai rappresentanti espressi dai soci dipendenti di altre Società del Gruppo Telecom Italia S.p.A. e da un numero di membri eletti dal Congresso in proporzione agli iscritti pari ad un componente per ogni cento soci con arrotondamento per eccesso.

Le sedute sono validamente costituite con la presenza fisica della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

Le deleghe sono ammesse limitatamente ad una per componente presente.

Delibera, salvo quando diversamente previsto, a maggioranza semplice dei presenti.

Vigila sulla corretta applicazione delle linee e dei programmi espressi dal

Congresso.

Ratifica l'insediamento del Rappresentante di Famiglia Professionale, indicato dalla Segreteria Nazionale, per Famiglie di nuova costituzione o per quelle che non fossero state in grado di eleggerlo autonomamente.

Provvede alla approvazione dei bilanci annuali dell'Associazione entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio da approvare.

Può accogliere mozioni e proposte ad integrazione degli indirizzi e delle linee politiche espressi dal Congresso.

Delibera sulla adesione ad Associazioni o Federazioni di Associazioni Professionali a carattere Nazionale od Internazionale.

Elegge il Segretario Amministrativo ed il Segretario Organizzativo.

Può sfiduciare, per inadempienza dei deliberata congressuali e/o del Consiglio Direttivo, anche singolarmente i membri della Segreteria Nazionale.

Può, altresì, sfiduciare il Presidente od il Vice Presidente deliberando a maggioranza qualificata (2/3+1) dei componenti, presenti fisicamente almeno i 2/3 dei componenti stessi. In tale caso delibera contestualmente la convocazione del Congresso Nazionale.

La sfiducia comporta l'automatica decadenza dalla carica e/o dall'incarico

Approva e può modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto deliberando a maggioranza qualificata (2/3+1) dei componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente con nota scritta contenente l'ordine del giorno.

Può essere convocato, tramite il Presidente o, in caso di suo impedimento/rifiuto, su delibera della Segreteria Nazionale, previa richiesta scritta con esplicitato l'ordine del giorno, da un terzo dei suoi componenti.

In tale caso il Presidente o il Vice Presidente devono attivarsi affinché il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisca entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 8 - LA SEGRETERIA NAZIONALE

E' costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Amministrativo e dal Segretario Organizzativo.

La carica di componente della Segreteria Nazionale non è compatibile con la carica di Rappresentante di Famiglia Professionale.

La Segreteria Nazionale è l'organo responsabile dell'attuazione delle politiche e dei deliberata del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e dei rapporti interni ed esterni dell'Associazione.

Si riunisce secondo necessità, su convocazione del Presidente o su richiesta di due dei suoi componenti.

La Segreteria Nazionale provvede:

- a designare i sostituti dei membri della Segreteria Nazionale che dovessero cessare per dimissioni o altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale;

- ad indicare i Rappresentanti di Famiglia Professionale per Famiglie di nuova costituzione o per quelle che non fossero state in grado di elegerli autonomamente, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale;
- a nominare i Referenti Territoriali per un diretto e proficuo rapporto con i soci del territorio di riferimento;
- all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Le delibere vengono assunte e sono valide, salvo diversa previsione statutaria, a maggioranza semplice, presenti fisicamente almeno la metà più uno dei membri di Segreteria; in caso di parità dei voti favorevoli e dei contrari prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

E' il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti dell'Azienda e di tutte le istituzioni.

Ha la responsabilità della corretta e totale applicazione delle norme statutarie e regolamentari, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Può sospendere l'attuazione delle delibere della Segreteria Nazionale ritenute in contrasto con lo Statuto o con le linee politiche deliberate dal Congresso o dal Consiglio Direttivo Nazionale, inviandole con parere motivato al dibattito del Consiglio Direttivo Nazionale all'uopo convocato entro trenta giorni.

Viene sostituito in caso d'impedimento momentaneo o per delega allo stesso attribuita, dal Vice Presidente.

ART 10 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

E' costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Collegio stesso; nomina, al suo interno, il Presidente. I membri vengono scelti tra tutti i soci, anche Senior.

I membri del Collegio dei Sindaci possono partecipare al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Ha il compito di esaminare i conti, le scritture contabili ed i giustificativi, accertando la rispondenza del rendiconto annuale elaborato dal Segretario amministrativo alla realtà patrimoniale dell'Associazione ed alle risultanze dei libri contabili.

Riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale che è l'organo deputato alla approvazione dei bilanci.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da cinque membri scelti tra tutti i soci, anche senior; nomina, al proprio interno, il Presidente.

I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione e tra organi dell'Associazione stessa.

L'intervento dei Probiviri potrà essere chiesto anche da uno solo dei soci, con lettera motivata, tramite il Presidente, che dovrà inoltrarla al Collegio stesso entro sette giorni.

Le deliberazioni del Collegio, che saranno comunicate tempestivamente agli interessati ed alla Segreteria Nazionale, saranno validamente assunte a maggioranza semplice con la presenza fisica di almeno tre dei suoi componenti.

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente del Collegio.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ricorso.

ART. 12 - SANZIONI AI SOCI

L'iscritto che mette in atto comportamenti lesivi per l'Associazione, viene deferito al Collegio dei Probiviri.

I Probiviri, accertata la fondatezza della denuncia, aprono un'istruttoria che può concludersi con delle proposte per sanzioni di: Censura, Sospensione, Radiazione la cui applicazione è demandata alla Segreteria Nazionale.

Della eventuale sanzione deve essere data pubblicità a tutti gli iscritti.

ART. 13 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO – TENUTA ED AMMINISTRAZIONE DEI FONDI

I fondi dell'Associazione sono affidati alla responsabilità del Presidente e della Segreteria Nazionale che ne decidono l'impiego in nome e per conto dell'Associazione stessa.

I fondi vanno depositati su conto corrente bancario acceso su una banca designata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

All'amministrazione dei fondi ed a tutti gli atti amministrativo/contabili ad essa connessi, provvede il Segretario Amministrativo.

Il Segretario Amministrativo provvede agli incassi, effettua i pagamenti, rilascia quietanze, predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il mese di Luglio di ogni anno il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che sarà sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.

Il Segretario Amministrativo è scelto fra tutti i soci. In caso sia un socio non eletto al Consiglio Direttivo Nazionale, vi partecipa senza diritto di voto.

ART. 14 - SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il Segretario Organizzativo è l'interfaccia tecnico/operativa della Associazione nei confronti dei soci e degli altri organi associativi.

Ha la responsabilità della attuazione della organizzazione territoriale secondo quanto stabilito dalla Segreteria e/o dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai quali ne risponde.

Provvede a verbalizzare, su appositi registri, le riunioni della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Provvede a curare la diffusione, presso i soci ed il mondo esterno, delle informazioni sulla attività della Associazione.

Il Segretario Organizzativo è scelto fra tutti i soci. In caso sia un socio non eletto al Consiglio Direttivo Nazionale vi partecipa senza diritto di voto.

ART. 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, nonché da beni mobili ed immobili e dalle partecipazioni ad Enti e Società che dovessero essere acquisiti a qualunque titolo.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto risultante sarà devoluto in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalle legge, agli Enti (religiosi, di ricerca medica, di assistenza ai bisognosi, e similari) indicati nell'atto di scioglimento stesso, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n° 662 del 23.12.1996.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale può proporre, con delibera assunta a maggioranza qualificata (2/3+1) dei componenti, lo scioglimento della Associazione.

Lo scioglimento deve essere sancito dal Congresso Nazionale, allo scopo convocato con apposito Ordine del Giorno, con la maggioranza qualificata (2/3+1) dei delegati aventi diritto.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto sostituisce ed annulla a tutti gli effetti il precedente approvato dal 1° Congresso del CNQ Telecom Italia del Dicembre 1998.

Onde permettere la continuità operativa della Associazione, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Organizzativo saranno eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale così come uscito dal Congresso e rimarranno in carica fino al

completamento del Consiglio Direttivo Nazionale con i Rappresentanti delle Famiglie Professionali.

Parimenti Il Consiglio Direttivo Nazionale uscito dal Congresso approverà il Regolamento di attuazione dello Statuto con gli aggiornamenti imposti dalle norme del presente Statuto.

ART. 18 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATO: LOGO

IL LOGO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI TELECOM ITALIA



Il logo è depositato presso la Camera di Commercio di Milano.